

**POLITICHE LEGISLATIVE
LEGISLAZIONE D'IMPRESA**

Roma, 16.07.08

Prot. n. 02393

Com. n. 44

OGGETTO:

Diritto alimentare: introduzione di nuove tariffe per i controlli ufficiali; trasmissione documenti (additivi alimentari, macellazione del pollame, commercializzazione vitelli).

Gli articoli 26, 27 e 28 del Reg. CE n. 882/2004 danno facoltà agli Stati Membri di organizzare un sistema di "tasse o diritti" per coprire i costi dei controlli ufficiali e cioè di quei controlli svolti dagli Organi dello Stato per vigilare sulla sicurezza alimentare e sull'igiene degli alimenti (vedi testo alla nota 1).

Il Ministero della salute ha sostenuto ed approvato in sede europea questa ipotesi di lavoro per l'evidente risparmio di risorse pubbliche che potrebbero ora essere spostate a carico delle aziende della filiera agro alimentare.

Il Ministero ci ha più volte convocati per esaminare una bozza di provvedimento che dà attuazione alle disposizioni del Regolamento 882, nei modi e nei tempi previsti dall'articolo 27 della Legge comunitaria 2007 (vedi testo alla nota 2).

Nel corso degli incontri, la nostra Organizzazione ha espresso la sua contrarietà al provvedimento in esame.

Fin dal 1997, Confcommercio ha infatti condiviso l'esigenza di spostare l'onere dei controlli igienico sanitari sulle singole imprese attraverso l'applicazione dell'autocontrollo aziendale, secondo la metodologia HACCP che permette l'applicazione di una micro-legge a misura delle specifiche necessità dell'impresa.

L'autocontrollo aziendale ha già comportato un evidente risparmio di energie e risorse da parte degli Organi di controllo, chiamati a verificare che le imprese svolgano al meglio il proprio compito.

Ora, invece, con il provvedimento in discussione, oltre alle risorse organizzative, di formazione del personale e di strumentazioni di controllo messe in campo dalle imprese, le stesse sarebbero obbligate a sostenere anche il costo dell'intero sistema pubblico di vigilanza (Ministero ed ASL), pagando una tariffa per ogni controllo ufficiale eseguito dagli Organi di vigilanza.

Nel merito s'informa che, per i settori da tempo interessati all'applicazione di particolari tariffe, l'emanando provvedimento si ispira al precedente Decreto Legislativo 19 novembre 1998, n. 432 "Attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 1998, con la novità dell'inserimento, tra i settori obbligatoriamente sottoposti al finanziamento delle ispezioni, anche del settore della pesca ed acqua coltura.

I settori commerciali interessati da questo nuovo provvedimento sono l'ingrosso e l'import/export. I settori del dettaglio e della ristorazione sono, per ora, esclusi dall'applicazione delle nuove tariffe.

Si evidenzia che:

§ il Presidente confederale – Carlo Sangalli – non ha mancato di manifestare al Ministro Sacconi le preoccupazioni del settore per l'introduzione di nuove tariffe, in una fase certamente critica per quanto riguarda l'aumento dei prezzi e la riduzione dei consumi;

§ per la sua definitiva approvazione, il provvedimento, già trasmesso dal competente Dipartimento all'Ufficio legislativo del Ministero della salute, dovrà seguire entro il prossimo 6 settembre un lungo ed articolato iter di approvazione.

Infine, per opportuna e doverosa conoscenza, si trasmettono in allegato:

§ la nota ministeriale prot. 0020300-P del 4 luglio 2008 relativa al regime autorizzatorio per la produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari di cui al D.P.R. 19 novembre 1997, n. 514 alla luce della sopravvenuta disciplina comunitaria in materia di igiene degli alimenti (regolamento CE n. 852/2004);

§ la nota ministeriale prot. 0020044-P del 3 luglio 2008 relativa alla richiesta di chiarimento sulle tariffe per la macellazione del pollame. La nota fa cenno alla bozza di provvedimento che introduce "TARIFFE" a carico delle aziende, al fine di compensare le spese sostenute dagli Organi pubblici di vigilanza per svolgere i loro controlli igienico-sanitari;

§ la nota ministeriale prot. 14534-P del 9 luglio 2008 relativa all'attuazione del regolamento (CE) 566/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Paola Mancini

Allegati: Nota 1: artt.26-27-28 Reg. n. 882/2004;
Nota 2: art. 27 Legge Comunitaria 2007 ;
All. 1 Additivi Alimentari;
All. 2 Macellazione del pollame;
All. 3 Commercializzazione vitelli

Nota 1

REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 191 del 28 maggio 2004)

CAPO VI - FINANZIAMENTO DEI CONTROLLI UFFICIALI

Articolo 26 - Principi generali

Gli Stati membri garantiscono che per predisporre il personale e le altre risorse necessarie per i controlli ufficiali siano resi disponibili adeguati finanziamenti con ogni mezzo ritenuto appropriato, anche mediante imposizione fiscale generale o stabilendo diritti o tasse.

Articolo 27 - Tasse o diritti

1. **Gli Stati membri possono riscuotere tasse o diritti a copertura dei costi sostenuti per i controlli ufficiali.**

2. Tuttavia, per quanto riguarda le attività di cui all'allegato IV, sezione A, e all'allegato V, sezione A, gli Stati membri assicurano la riscossione di una tassa.

3. Fatti salvi i paragrafi 4 e 6, le tasse riscosse per quanto riguarda le attività specifiche di cui all'allegato IV, sezione A, e all'allegato V, sezione A, non sono inferiori agli importi minimi specificati nell'allegato IV, sezione B, e nell'allegato V, sezione B.

Tuttavia, per un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2008, per quanto riguarda le attività di cui all'allegato IV, sezione A, gli Stati membri possono continuare a utilizzare gli importi attualmente applicati ai sensi della direttiva 85/73/CEE.

Gli importi di cui all'allegato IV, sezione B, e all'allegato V, sezione B, sono aggiornati almeno ogni due anni secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3, in particolare per tenere conto dell'inflazione.

4. Le tasse riscosse ai fini di controlli ufficiali a norma dei paragrafi 1 o 2:

a) non sono superiori ai costi sostenuti dalle autorità competenti in relazione ai criteri elencati all'allegato VI;

e

b) possono essere fissate forfettariamente sulla base dei costi sostenuti dalle autorità competenti in un determinato arco di tempo o, ove applicabili, agli importi stabiliti all'allegato IV, sezione B, o all'allegato V, sezione B.

5. Nel fissare le tasse gli Stati membri tengono conto dei seguenti elementi:

a) il tipo di azienda del settore interessata e i relativi fattori di rischio;

b) gli interessi delle aziende del settore a bassa capacità produttiva;

c) i metodi tradizionali impiegati per la produzione, il trattamento e la distribuzione di alimenti;

d) le esigenze delle aziende del settore situate in regioni soggette a particolari difficoltà di ordine geografico.

6. Qualora, in considerazione dei sistemi dei controlli effettuati in proprio, e di rintracciamento attuati dalle aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, nonché del livello di conformità rilevato durante lo svolgimento dei controlli ufficiali, per quanto riguarda un determinato tipo di mangime o alimento o di attività, i controlli ufficiali si effettuino con frequenza ridotta, oppure al fine di tenere conto dei criteri di cui al paragrafo 5, lettere b), c) e d), gli Stati membri possono fissare la tassa per i controlli ufficiali ad un livello inferiore all'importo minimo di cui al paragrafo 4, lettera b), a condizione che lo Stato membro interessato trasmetta alla Commissione una relazione in cui si specifica:

a) il tipo di mangime, alimento o attività interessato;

b) i controlli effettuati nell'azienda del settore degli alimenti e dei mangimi interessati;

e

c) il metodo di calcolo della riduzione della tassa.

7. L'autorità competente che effettui contemporaneamente diversi controlli ufficiali in un solo stabilimento, li considera quale attività unica e riscuote un'unica tassa.

8. Le tasse per il controllo sulle importazioni sono pagate dall'operatore o dal suo rappresentante all'autorità competente incaricata dei controlli sulle importazioni.

9. Le tasse non vengono rimborsate, direttamente o indirettamente, a meno che non sono state indebitamente riscosse.

10. Fatti salvi i costi derivanti dalle spese di cui all'articolo 28, gli Stati membri non percepiscono nessun'altra tassa oltre a quelle previste nel presente articolo in attuazione del presente regolamento.

11. Gli operatori o altre pertinenti aziende o i loro rappresentanti ricevono prova del loro pagamento delle tasse.

12. Gli Stati membri pubblicano il metodo di calcolo delle tasse e lo comunicano alla Commissione. La Commissione esamina se le tasse sono conformi ai requisiti fissati nel presente regolamento.

Articolo 28 - Spese derivanti da controlli ufficiali supplementari

Se la rilevazione dei casi di non conformità porta a effettuare controlli ufficiali che vanno al di là della normale attività di controllo dell'autorità competente, quest'ultima addebita le spese determinate da tali controlli ufficiali supplementari agli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti responsabili della non conformità o, eventualmente, al titolare o al depositario dei prodotti al momento in cui i controlli ufficiali supplementari sono eseguiti. Le attività normali di controllo consistono nella consueta attività di controllo richiesta dalla normativa comunitaria o dalla legislazione nazionale e in particolare quella descritta nel piano di cui all'articolo 41. Le attività che esulano dalle normali attività di controllo comprendono il prelievo e l'analisi di campioni come anche altri controlli necessari per accertare l'entità del problema e verificare se sia stato effettuato un intervento correttivo, o per individuare e/o provare casi di non conformità.

Nota 2

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2008)

Art. 27. (Delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo relativo al rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1, un decreto legislativo per disciplinare le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e g), nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che la determinazione delle tariffe sia individuata tenendo conto dei criteri indicati nell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 882/2004;

b) porre a totale carico degli operatori del settore alimentare, dei mangimi e di quello zootecnico il costo derivante dai controlli supplementari previsti dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. 882/2004.

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, si applicano, ove di misura superiore a quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 882/2004, le tariffe fissate dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, o quelle eventualmente rideterminate con disposizione regionale, ai fini dell'integrale copertura dei costi effettivi del servizio prestato.



*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*

Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la
sicurezza degli alimenti
Direzione Generale della Sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Ufficio VI
Dell'ex Ministero della Salute

N.


Risposta al Foglio del

N.

Ministero della Salute

0020300-P-04/07/2008

DGSAN 1.4.c.c.8/1



21014289

Roma.

0015 - Barab
- pres
OF. U.O.

**Alla Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia**

Direzione centrale salute e protezione sociale
Servizio sicurezza alimentare, igiene della
nutrizione e sanità pubblica veterinaria
Riva N. Sauro, 8
34124 Trieste

Alla Regione Liguria

Piazza dei Ferrari n.1
16151 Genova

**Alla Azienda unità sanitaria locale n.3
di Catania**

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
Via Tevere n. 39
Cerza S. Gregorio
95027 Catania

e p.c.

**Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni
e Province autonome di Trento e Bolzano
LORO SEDI**

**Al Coordinamento tecnico interdisciplinare
per la Sicurezza alimentare**

**OGGETTO: Regime autorizzatorio relativo alla produzione, commercializzazione e deposito
di additivi alimentari di cui al D.P.R. 19 novembre 1997, n.514 alla luce della
sopravvenuta disciplina comunitaria in materia di igiene degli alimenti
(Regolamento CE n.852/2004).**

Con riferimento alle richieste di chiarimenti pervenute da parte dei destinatari in indirizzo in merito alla problematica in oggetto ed al confronto sulla stessa svoltosi nel corso della riunione del Coordinamento tecnico interdisciplinare per la Sicurezza alimentare del 10 giugno scorso si precisa quanto segue.

Come noto, la materia relativa alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari è disciplinata dal D.P.R. 19 novembre 1997 n.514, che fissa il procedimento autorizzatorio in analogia con quanto stabilito dall'art.2 della legge 283/1962. L'articolo 2 della legge sopra citata è stato di recente abrogato dal D.L.vo 6 novembre 2007 n.193 (attuazione della direttiva 2004/41/CE). Ciò in relazione al Regolamento CE n. 852/2004, che all'articolo 6 prevede la registrazione (comma 2) ed il riconoscimento (comma 3) degli stabilimenti del settore alimentare.

La registrazione ed il riconoscimento di tali stabilimenti sono, fra l'altro, oggetto dell'accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n.852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari" (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.259 del

0659942226

7 novembre 2006) nel quale, tuttavia, non viene presa in considerazione la procedura autorizzativa in questione.

Tra le abrogazioni di cui all'articolo 3 del citato D.L.vo n.193 del 2007 non compare il D.P.R. 19 novembre 1997 n.514. Pertanto si ritiene che la disciplina del procedimento di autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari da quest'ultimo fissata sia tuttora in vigore.

Ciò anche alla luce del Regolamento CE n.852/2004 ed in particolare dell'articolo 6, comma 3, lettera a) che pone nella facoltà degli Stati membri di prescrivere, a norma della legislazione nazionale, il riconoscimento di taluni stabilimenti.


Inoltre il regime autorizzatorio di che trattasi mantiene in tale specifico settore un preventivo e più penetrante controllo rispetto al sistema della registrazione.

Nel corso della riunione del Coordinamento tecnico interdisciplinare per la Sicurezza alimentare del 10 giugno scorso si è pertanto concordato di includere il procedimento di autorizzazione in oggetto quale riconoscimento nelle "Linee guida applicative del Regolamento n.852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari" in occasione della loro revisione.

Nelle more che il procedimento di autorizzazione di cui al D.P.R. 19 novembre 1997 n.514 venga menzionato nelle linee guida sopra citate si invitano i destinatari in indirizzo a continuare ad applicare la disciplina fissata dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

Con l'occasione, da ultimo, si segnala come il riferimento nel D.M. 5 febbraio 1999 (Fissazione dei requisiti igienico-sanitari che devono possedere gli stabilimenti di produzione, di commercializzazione e di deposito degli additivi alimentari e degli aromi) all'abrogato decreto legislativo 26 maggio 1997 n.155 debba intendersi effettuato ai sensi del regolamento CE n. 852/2004.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Silvio Borretto)



EC
a


0659942226



Ministero della Salute

0020044-P-03/07/2008

OGSAN I.S.a.s



20899263

Beneati
Prou

*Ministero del Lavoro, della Salute
e degli Affari Sociali*

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
Ufficio IX

Assessorati alla sanità
Regioni e Province Autonome
Loro sedi

p.c. Unione Nazionale Avicoltori
Roma

Oggetto: richieste di chiarimento sulle tariffe per la macellazione pollame.

Pervengono allo scrivente ministero richieste di chiarimento in merito alle tariffe da applicare ai sensi del Regolamento 882/2004 per la macellazione del pollame.

Al riguardo si rappresenta che il Regolamento CE 882/2004 introduce modifiche degli importi dovuti dagli operatori alimentari per la copertura dei costi dei controlli veterinari sugli animali macellati.

Fino alla emanazione di apposito provvedimento legislativo in corso di preparazione, non sono invece modificate le modalità di calcolo già previste ai sensi del decreto legislativo 432/98 in rapporto alla specie ed alla categoria di peso degli animali macellati, come peraltro esplicitamente previsto nella bolletta di calcolo di cui al decreto ministeriale 13 aprile 1999, laddove è esplicitamente prescritto il calcolo della tariffa sulla base del peso carcassa per tutte le specie di animali da macello.

Pertanto, fino a nuove disposizioni legislative, le tariffe continuano ad applicarsi in rapporto al peso delle carcasse e non in rapporto al peso dell'animale vivo.

Riguardo agli animali scartati prima dell'aggancio alla catena di macellazione si applicano le disposizioni di cui al Regolamento CE 1774/2002; a questi animali non si applicano le tariffe di cui al Regolamento CE 882/2004 trattandosi di animali morti ma non macellati.

Si precisa inoltre che, ai sensi di quanto disposto ai sensi dell'articolo 26, comma 3 del Regolamento 882/2004 non è più applicabile la direttiva 85/73/CEE e successive modifiche; pertanto non è più applicabile il decreto legislativo 432/98 di recepimento della citata direttiva.

Come specificato all'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 193/2007, le tariffe di cui al decreto legislativo 882/2004 si applicano dal 1 gennaio 2008 qualora di importo non inferiore a quello previsto dal decreto legislativo 432/98.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Silvio Borrelli)

11



Roma 09/07/08

Borac
fran

Ministero del Lavoro della Salute
e delle Politiche Sociali

Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria,
la nutrizione e la sicurezza degli alimenti
Direzione Generale

della Sanità animale e del Farmaco veterinario
Ufficio II - Sanità animale ed anagrafi: profilassi
pianificate e zoonosi, anagrafi degli animali
DELL'EX MINISTERO DELLA SALUTE

Alle Regioni e Province Autonome
Assessorati alla Sanità
Settore Veterinario

ALL'ASSOCARNI

ALL'UNICEB

ALL'ASSICA

Alle Associazioni di categoria
LORO SEDI

E, p.c.
Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche europee e internazionali
D.G. per l'attuazione delle politiche comunitarie e
internazionali di mercato
ATPO III - Attività in sede comunitaria e nazionale -
settore zootecnico
Via XX Settembre
ROMA

Al Centro Servizi Nazionale
c/o IZS del Molise e dell'Abruzzo
TERAMO

N. DGSA.II - 14534 09/07/08 - 1/P

Risposta al Foglio del.....

N.

OGGETTO:

Attuazione Reg. (CE) 566/2008 recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio per quanto riguarda la
commercializzazione della carne ottenuta da bovini
di età non superiore a dodici mesi.

Si informa che il 1 luglio u.s. è entrato in vigore il regolamento di cui all'oggetto che stabilisce che la
classificazione nelle categorie delle carcasse di cui al punto II dell'allegato XI bis del regolamento (CE) n.
1234/2007 riguarda:

- a) categoria V: bovini di età non superiore a otto mesi;
- b) categoria Z: bovini di età superiore a otto mesi, ma non superiore a dodici mesi.

Pertanto si rende noto che il CSN ha provveduto ad integrare con le nuove categorie l'apposita griglia
presente nella BDN dell'anagrafe zootecnica.

Ciò premesso, sentiti per le vie brevi i competenti Uffici del Ministero delle Politiche agricole,
alimentari e forestali, si sollecitano gli operatori degli impianti di macellazione ad adeguarsi alla normativa
richiamata ed in particolare ad attribuire alle carcasse la specifica categoria sulla base dei dati anagrafici
riportati nel passaporto degli animali.

Ringraziando per la cortese attenzione, si resta a disposizione per ogni eventuale informazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Guido Ferri